



Comune di Taormina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 85 del reg.	OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194, COMMA 1, LETT.A) DEL D.LGS.267/00, A SEGUITO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI BOLZANO N.325/2016 DEPOSITATA IL 14/09/2016.
Data 30/12/2016	

L'anno **duemilasedici**, il giorno **trenta** del mese di **dicembre**, alle ore 11,30 e seguenti, nel Comune di Taormina, nella sala consiliare del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di prosecuzione, a seguito di avviso di convocazione notificato ai sensi del vigente regolamento e relativo ad ordine del giorno determinato dal Presidente.

Eseguito l'appello nominale risultano presenti i Signori:

CONSIGLIERI		Pres.	Ass.	CONSIGLIERI		Pres.	Ass.
SABATO	Vittorio	X		CORVAIA	Nunzio	X	
STERRANTINO	Rosaria	X		D'AVENI	Antonio	X	
CUCINOTTA	Gaetano	X		CALTABIANO	Alessandra		X
DE LUNA	Vincenza		X	VALENTINO	Carmelo	X	
TONA	Liliana		X	BROCATO	Salvatore	X	
LONGO	Graziella	X		ABBATE	Salvatore		X
BENIGNI	Piero	X		CARELLA	Gaetano	X	
MOSCHELLA	Antonino		X	PIZZOLO	Franco	X	
RANERI	Eugenio	X		LEONARDI	Giovanni	X	
COMPOSTO	Giuseppe	X		LO MONACO	Antonio	X	

Assegnati n. 20 Presenti n. 15

In carica n. 20 Assenti n. 5

Presiede il Signor Antonio D'Aveni, nella sua qualità di **Presidente**.

Partecipa alla seduta il **Segretario Generale**, Dott.ssa Rossana Carrubba.

La seduta è valida, essendo risultato legale il numero degli intervenuti.

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Leonardi, Sterrantino e Corvaia.

Per l'Amministrazione sono presenti l'Ass. Cilona e l'Ass. Carella.

Il Presidente passa alla trattazione del punto 27 dell'ordine del giorno aggiuntivo, avente come oggetto: “ Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a) del D. Lgs. 267/00, a seguito Sentenza del Giudice di Pace di Bolzano n.325/2016 depositata il 14/09/2016”.

Come richiesto dal Cons. Composto si riporta nel presente verbale la dichiarazione di voto da egli resa con riferimento al verbale della deliberazione avente ad oggetto: “ Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a) del D. Lgs. 267/00, a seguito Sentenza del Giudice di Pace di Reggio Calabria n.797/16 depositata il 31/05/16”: - Il Cons. Composto fa dichiarazione di voto e afferma che non si è in grado di votare, in quanto la notifica dell'ordine del giorno è avvenuta soltanto oggi, alle ore 10,30, contrariamente a quanto disposto in merito dal Regolamento dei lavori del Consiglio Comunale ed alla Legge, secondo cui i consiglieri comunali debbono essere posti nelle condizioni di poter votare -.

Il Sindaco prende la parola per ringraziare tutti i consiglieri per il senso di responsabilità dimostrato e fa presente che terrà conto dei consigli dati. Coglie l'occasione per augurare un felice anno nuovo.

Poiché nessun altro consigliere chiede di intervenire, il Presidente pone ai voti il punto 27 dell'ordine del giorno aggiuntivo, avente per oggetto: “ Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a) del D. Lgs. 267/00, a seguito Sentenza del Giudice di Pace di Bolzano n.325/2016 depositata il 14/09/2016”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 8 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (Corvaia, Composto, Benigni e Valentino) su n.12 presenti e votanti (assenti Raneri, Longo, Sabato, De Luna, Tona, Moschella, Caltabiano ed Abbate),

DELIBERA

DI APPROVARE l'unità proposta avente per oggetto:” Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a) del D. Lgs. 267/00, a seguito Sentenza del Giudice di Pace di Bolzano n.325/2016 depositata il 14/09/2016”.

Successivamente,

Il Presidente invita il Consiglio a votare sull'immediata esecutività.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 8 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (Corvaia, Composto, Benigni e Valentino) su n.12 presenti e votanti (assenti Raneri, Longo, Sabato, De Luna, Tona, Moschella, Caltabiano ed Abbate),

DELIBERA

DI APPROVARE l'immediata esecutività.



Comune di Taormina

Provincia di Messina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° del registro	Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/00, a seguito
Data	
Sentenza del Giudice di Pace di Bolzano. n. 325/2016 depositata il 14/09/2016.	

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PREDISPOSTA SU PROPOSTA DEL SINDACO

PREMESSO :

- Con atto di citazione ritualmente notificato la ditta TRADEFLEET DEVELOPMENT S.R.L. conveniva dinnanzi al Giudice di Pace di Bolzano, tra gli altri Comuni il Comune di Taormina, per proporre opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso cartelle di pagamento, al fine di accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione nei confronti della parte opponente;
- Che l'ente creditore risulta essere tra gli altri il Comune di Taormina, poiché la causale richiesta nelle suddette cartelle, riguarda una serie di verbali di violazione al C.D.S.;
- Il Giudice di Pace di Bolzano con sentenza n. 325/2016 del 11/05/2016, depositata il 14/09/2016, notificata a mezzo pec il 24/10/2016, ha annullato le suddette cartelle esattoriali e ha condannato il Comune di Taormina, il Comune di Salò, il Comune di Venezia, il Comune di Roma Capitale, il Comune di Olbia, il Comune di Conegliano, La Prefettura di Avellino, il Comune di Mesoraca, nella misura di €. 100,00 ciascuno alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice, che liquida equitativamente in €. 800,00, oltre accessori di legge da dividersi tra le suddette parti convenute in parti uguali;

CONSIDERATO:

- Che la fattispecie in questione integra la previsione di cui all'art. 194, comma 1 lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000, trattandosi di sentenza esecutiva;
- Che la giurisprudenza consolidata della Corte dei conti ha sempre messo in risalto la sostanziale diversità tra la fattispecie concernente le sentenze esecutivo e le altre ipotesi previste dall'art. 194 TUEL: " nel caso di sentenza di condanna il Consiglio comunale non ha alcun margine di discrezionalità per valutare l'an ed il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria", avendo la delibera consiliare lo scopo di " riportare all'interno del sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato al di fuori delle normali procedure di programmazione e di gestione delle spese" – tra l'altro (CORTE DEI CONTI, Sez. Contr. Reg. Sicilia parere 13/5/15, n. 177);

RITENUTO:

- Di dover procedere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett a), del D. Lgs n. 267/2000, al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio di cui trattasi, il cui ammontare complessivo è pari ad €. 145,91 ciascuno, a titolo di spese di giudizio, in favore della Ditta TRADEFLEET DEVELOPMENT S.R.L ; così suddiviso:

onorario	€.	100,00
spese forf. 15%	€.	15,00
cpa 4%	€.	4,60
iva 22%	€	26,31
totale	€	145,91

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

PROPONE

1. Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente;
2. Di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000, il debito fuori bilancio ammontante ad €.145,91 in favore della Ditta TRADEFLEET DEVELOPMENT S.R.L scaturente dalla sentenza del Giudice di Pace di Bolzano n. 325/2016 del 11/05/2016, depositata il 14/09/2016, notificata a mezzo pec il 24/10/2016;
3. Di imputare la spesa complessiva ammontante ad €. 145,91 allo stanziamento iscritto in bilancio alla missione 1 programma 0111 macroaggregato 1.10 del bilancio sul bilancio 2016-2018;
4. Di dare atto che l'obbligazione di cui al presente provvedimento è giuridicamente perfezionata e sarà esigibile nel 2017;
5. Dare mandato al Dirigente dell'Ufficio Contenzioso di provvedere agli adempimenti consequenziali.
6. Di trasmettere il presente atto alla Procura Regionale della Corte dei Conti della Regione Sicilia, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge n. 289/2002.

Taormina, 28/12/2016

Il Responsabile del Procedimento
S. Scarcella

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 L.R. 30/00

Li 28 DIC. 2016

Il Responsabile del Contenzioso
Arch. Lucia Calandruccio

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile

Li 28.12.2016

Il Dirigente dell'Area Finanziaria
Rag. Rosario Curcuruto

MISSIONE 01
PROGRAMMA 0111
MACROAGGREGATO 1.10
PREN. 22/17

ap



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE DI PACE DI BOLZANO

SENTE. N. / URTEIL. Nr.

325/16

RG. N. / ALLGR. REG. NR.

5195/15

REP. N.

ESENTE DALL'IMPOSTA DI REGISTRO
NON ESENTE

nella persona della Giudice di Pace,

avv. Alessandra Demetz,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA


nella causa civile iscritta sub n. 5195/15 R.G. promossa da

TRADEFLEET DEVELOPMENT S.R.L., in persona del legale
rappresentante avv. Andrea Palazzolo, con sede in Roma, via dei
Monti Parioli n. 6, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Matteo e
dall'avv. Daniela Mattei del foro di Roma ed elettivamente domiciliata
presso lo studio legale dell'avv. Mauro Pojer, in 39100 Bolzano, via
Orazio n. 25, giusta delega in atti;

attrice

contro

1) **ROMA CAPITALE** (già Comune di Roma), in persona del
Commissario Straordinario pro tempore Francesco Paolo Tronca,
rappresentata e difesa dal funzionario delegato dott.ssa Nicoletta
Perricciuolo, con domicilio in 00186 Roma, via del Tempio di Giove n.
21, presso la Casa Comunale – Avvocatura Capitolina, giusta delega
in atti;



2) COMUNE DI VENEZIA, in persona del Commissario straordinario ex art. 12, comma 6 dello Statuto, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Iannotta, Maurizio Ballarin, Nicoletta Ongaro e Giuseppe Venezian, tutti della Civica Avvocatura, elettivamente domiciliato nella sua sede municipale in 30124 Venezia – San Marco 4091, giusta delega in atti;

3) PREFETTURA DI AVELLINO, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa dal funzionario in servizio presso la Prefettura di Avellino dott.ssa Gilda Ammaturo, con domicilio eletto presso la Prefettura in 83100 Avellino, via Tagliamento n. 144, giusta delega in atti;

4) PREFETTURA DI GENOVA, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentato e difeso dal Vice Prefetto Aggiunto Sansalone Ornella, con sede in 16121 Genova, Largo Lanfranco n. 1, giusta delega in atti;

convenuti

e contro

COMUNE DI SALO', in persona del Sindaco pro tempore, con sede in 25087 Salò (BS), Lungolago Zanardelli n. 55;

COMUNE DI OLBIA, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in 07026 Olbia (OT), via Dante n. 1;

COMUNE DI CONEGLIANO, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in 31015 Conegliano (TV), piazza Cima n. 8;

COMUNE DI MESORACA, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in 88838 Mesoraca (KR), via XX Settembre n. 1;

COMUNE DI TAORMINA, in persona del Sindaco pro tempore, con



sede in 98037 Taormina (ME), corso Umberto n. 217;

convenuti contumaci

Oggetto: opposizione a cartella esattoriale ex art. 615 c.p.c.

Causa assegnata a sentenza all'udienza del 11 maggio 2016 sulle seguenti

conclusioni

di Tradefleet Development S.r.l., come in atto di citazione in opposizione a cartella di pagamento ex art. 615 c.p.c.:

"Voglia l'Ill.mo Giudice adito, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, per i motivi indicati, accogliere l'opposizione e, per l'effetto, dichiarare inefficace la cartella esattoriale n. 021 2013 00048757 19 e n. 068 2013 02216627 61 001.

Con vittoria delle spese di lite e competenze come per legge."


Di Roma Capitale, come in comparsa di costituzione e risposta:

"chiede l'accoglimento delle eccezioni sottoposte all'attenzione di codesto Ill.mo Giudice adito, ed in ogni caso di rigettare integralmente le eccezioni e le domande avverse per le ragioni esposte nella presente comparsa di costituzione e risposta, in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate, con rigetto dell'avversa opposizione. Con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese di lite. Ogni altro diritto fatto salvo."

Del Comune di Venezia, come in comparsa di costituzione e risposta:

"Si chiede il rigetto di ogni domanda, implicitamente o esplicitamente proposta nei confronti del Comune di Venezia.

Con rifusione di spese di giudizio."



Della Prefettura di Avellino, come in comparsa di costituzione e risposta:

"In via preliminare si eccepisce la inammissibilità della presente opposizione. Il ricorrente avverso le stesse cartelle esattoriali propone ulteriore opposizione a codesto GDP adducendo le stesse motivazioni eccepite con impugnazione innanzi al GDP di Roma. Questa Prefettura trasmetteva comparsa di risposta in allegato con la relativa documentazione a cui si rinvia.

Per le ragioni suesposte voglia codesto GDP dichiarare la inammissibilità della presente opposizione ed in subordine si chiede l'integrale rigetto di ogni richiesta di parte opponente con conferma della CE opposta e vittoria di spese."

Della Prefettura di Genova, come in comparsa di costituzione e risposta:

"Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace dichiarare cessata la materia del contendere compensando integralmente le spese tra le parti."

IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto di citazione in opposizione ex art 615 c.p.c. parte attrice, come sopra rappresentata e difesa, si opponeva alla cartella di pagamento n. 021 2013 0004875719 per l'importo di € 7.049,88 e n. 068 2013 0221662761001 di Equitalia Nord Spa per la somma di € 146,98, emesse a fronte di verbali di contestazione per violazione del codice della strada dei comuni convenuti in giudizio.

Rilevava di avere notificato in data 22.09.2014 l'atto di citazione, citando i convenuti a comparire dinanzi al Giudice di Pace di Roma. Con sentenza n. 32685 del 5 agosto 2015 il Giudice di Pace di Roma, dott. Barbaria, declinava la propria competenza in favore del Giudice di



Pace di Bolzano.

Eccepiva nel merito che la cartella esattoriale opposta non sarebbe idonea a fondare l'esecuzione, per l'inidoneità soggettiva del titolo stesso. Esponeva, infatti, che la cartella di pagamento, emessa nei confronti della società opponente, Tradefleet Development Srl, nella sua qualità di proprietaria e, quindi, obbligata in solido, ex art. 196 C.d.S., non sarebbe legittima, in quanto tale articolo va interpretato in relazione all'art. 84 C.d.S., il quale prevede che, qualora il veicolo venga concesso in locazione senza conducente, risponde solidalmente il locatario. Considerato, quindi, che l'attrice opponente ha come scopo sociale il noleggio di autovettura senza conducente, pertanto, le Amministrazioni opposte avrebbero dovuto emettere le cartelle esattoriali nei confronti del locatario del veicolo, quale obbligato in solido con l'autore delle violazioni. Un tanto, oltre ad essere confortato da numerose Circolari del Ministero degli Interni (M/2413-1997 e M/2413/18-2001) è suffragato anche dalla giurisprudenza. Precisava, inoltre, che la società opponente provvedeva a comunicare i dati dei trasgressori al momento della presunta infrazione, come documentazione allegata.

Quanto alla maggiorazione per ritardato pagamento, come applicata nell'impugnata cartella, ne evidenziava l'illegittima duplicazione della sanzione amministrativa.

Dimetteva documentazione probatoria delle sue ragioni e concludeva chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo per i motivi indicati, l'accoglimento dell'opposizione e per l'effetto la



dichiarazione di inefficacia delle cartelle impugnate.

Alla prima udienza di comparizione la Giudice di Pace dichiarava la contumacia del Comune di Salò, del Comune di Olbia, del Comune di Conegliano, delle Prefetture di Avellino e Genova, del Comune di Mesoraca, del Comune di Taormina e concedeva termine ex art. 320, 4. comma c.p.c.

In data 18.12.2015 perveniva a mezzo raccomandata la costituzione della Prefettura di Genova e della Prefettura di Avellino, per cui vanno revocate le dichiarazioni di contumacia di queste ultime.

Il Comune di Venezia nella propria memoria di costituzione rilevava che a fronte delle comunicazioni da parte dell'attrice dei soggetti locatori, le notifiche dei verbali di contestazione a questi ultimi non erano andate a buon fine, per cui rimaneva comunque obbligata in solido anche l'attrice. Rilevava che l'attrice non aveva adempiuto compiutamente agli oneri ai quali era tenuta ex art. 84 C.d.s. e pertanto va considerata coobbligata in solido. Successivamente non ha inoltre impugnato i verbali nei termini. I verbali inoltre erano stati notificati correttamente. La questione inerente la maggiorazione infine concerne unicamente il Concessionario. Concludeva pertanto come sopra precisato.

Roma Capitale si costituiva con comparsa di costituzione e risposta dd. 17.11.2015, rilevando che l'atto sotteso al provvedimento opposto era stato regolarmente notificato. La domanda in ordine alla dedotta omessa notifica del verbale di accertamento è pertanto da considerarsi inammissibile. Insisteva inoltre in merito alla maggiorazione per



ritardato pagamento e che per la domanda ex art. 96 c.p.c. non fosse legittimata passiva. Concludeva come sopra precisato.

La Prefettura di Avellino eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, dovendo la notifica dell'atto di citazione essere effettuata nei confronti dell'Avvocatura Distrettuale di Stato. Il Comune di Roma Capitale inviava uno scritto difensivo in data 03.08.2015, con cui ribadiva la legittimità dell'operato dell'Amministrazione comunale e chiedeva il rigetto dell'opposizione.

La Prefettura di Genova si costituiva in giudizio ed evidenziava di essere ente impositore solo in relazione all'importo della sanzione posta in riscossione e maggiorato degli interessi di mora contenuto nella cartella n. 021 2013 00048757 90 riferita al verbale n. 1105/2009, redatto in data 01.10.2009 dalla Capitaneria di Porto. Detto verbale sarebbe stato erroneamente iscritto a ruolo nei confronti dell'attuale ricorrente. Rilevato che le argomentazioni addotte nel ricorso dall'opponente apparivano fondate, determinavano l'adozione in sede di autotutela del provvedimento di sgravio dell'atto opposto. Chiedeva di conseguenza che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese.

Veniva fissata ai sensi dell'art. 320, 4. comma c.p.c. udienza per la completa formulazione dei mezzi istruttori. Non avendo avanzato le parti alcuna richiesta, la gdp fissava udienza per la discussione e precisazione delle conclusioni ed a tale udienza tratteneva la causa in decisione.

Ciò premesso in ordine allo svolgimento del processo, occorre innanzi




tutto premettere che la società attrice opponente ha come scopo sociale il noleggio di autoveicoli senza conducente. Essa si è opposta alle cartelle esattoriali notificatale dalla Equitalia Nord Spa, in qualità di Agente della Riscossione incaricata della fase esecutiva da parte degli effettivi creditori, ciascuno per i rispettivi verbali di accertamento relativi a violazioni al codice della strada.

L'opposizione è radicata da parte attrice opponente ai sensi dell'art. 615 c.p.c., che come noto consente di opporsi proprio all'esecuzione, nei casi in cui si contesti il diritto a procedere ad esecuzione forzata. Pertanto contrariamente a quanto dedotto dalla convenuta Roma Capitale, l'impugnazione è ammissibile.

Nel merito, considerato che la società attrice opponente svolge attività di noleggio a breve/lungo termine di autovetture senza conducente, dal combinato disposto degli articoli 196 e 84 del codice della strada e per giurisprudenza consolidata, trattandosi di locazione di autoveicolo senza conducente, la responsabilità per le violazioni al codice della strada riguarda il locatario e non il proprietario. Obbligato in solido con il trasgressore è quindi il locatario, ossia chi prende in locazione l'autoveicolo.

Tale impostazione è stata peraltro anche oggetto di interpretazione autentica da parte del Ministero dell'Interno con le circolari M/2413 (1997) e M/2413/19 (2001), con cui è stato sancito che in caso di locazione di un autoveicolo senza conducente, nelle ipotesi di cui all'art. 84 CdS, per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria, risponde solidamente ai sensi dell'art. 196, comma I, CdS il locatario.



Ciò detto, le cartelle esattoriali impugnate vanno dichiarate illegittime, in quanto emesse nei confronti di un soggetto passivo non legittimato, in quanto non responsabile in solido per le violazioni al codice della strada, come riportate e descritte nella cartella oggetto di opposizione.

Risulta anche provato che parte attrice opponente comunicava, ai sensi dell'art. 201 CdS e dell'art. 386 del Regolamento alle Amministrazioni qui convenute, i nominativi dei locatari relativi alle autovetture oggetto di violazione al codice della strada di cui alla impugnata cartella (vedi doc. n. 7 del fascicolo di parte attrice).

Alla luce dei motivi suddetti, l'atto di citazione in opposizione è accolto e per l'effetto vengono annullate le cartelle di pagamento n. 021 2013 0004875719 e n. 068 2013 0221662761001 di Equitalia Nord Spa.


Per quanto riguarda la posizione della Prefettura di Genova viene dichiarata cessata la materia del contendere e compensate le relative spese di giudizio.

Spese del giudizio

Seguono la soccombenza, ma vanno poste a carico dei convenuti Comune di Salò, Comune di Venezia, Comune di Roma Capitale, Comune di Olbia, Comune di Conegliano, Prefettura di Avellino, Comune di Mesoraca e Comune di Taormina nella misura di € 100,00 ciascuno: esse sono così liquidate in via equitativa in complessivi € 800,00, come da dispositivo di sentenza che segue.

P.Q.M.

la Giudice di Pace di Bolzano, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione reietta,



accoglie

l'atto di citazione in opposizione promosso da Tradefleet Development Srl e per l'effetto

annulla

le cartelle di pagamento n. 021 2013 0004875719 e n. 068 2013 0221662761001 di Equitalia Nord Spa;

condanna

le parti convenute Comune di Salò, Comune di Venezia, Comune di Roma Capitale, Comune di Olbia, Comune di Conegliano, Prefettura di Avellino, Comune di Mesoraca e Comune di Taormina nella misura di € 100,00 ciascuno, alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice, che liquida equitativamente in € 800,00 omnia, oltre accessori di legge da dividersi tra le suddette parti convenute in parti uguali.

Così deciso in Bolzano, il 11 maggio 2016

Il Cancelliere/La Cancelliera

Rag. Christina Peterhager



Il Giudice di Pace

Messandra Demetz

Depositato in Cancelleria in data

La Cancelliera/Il Cancelliere

Rag. Christina Peterhager





Protocollo Generale
N° 20597 del 24/10/2016 10:28

Movimento: Arrivo

Tipo Documento:

Tramite: Posta certificata

Classificazione:

Oggetto: TRADEFLEET DEVELOPMENT SRL / COMUNI (NS. RIF. 369)

Mittenti

Denominazione	Comune di Residenza
---------------	---------------------

"AVV. LUIGI MATTEO"

Smistamenti

In carico a	dal	Data ricev.	Trasmesso da	Smistamento per
Contenzioso	24/10/2016	25/10/2016	Protocollo	COMPETENZA

Allegati

Q.tà	Tipo Allegato	Descrizione
		TestodelMessaggio.html

Il presente verbale, salvo ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana, approvato con L.R. 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Sterrantino Rosaria



IL PRESIDENTE

Sig. Antonio D'Aveni



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Capruba Rossana



E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91)

Reg. Albo Pret. on line n. ____/____ del _____ Il responsabile _____

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, 30 DIC. 2016

IL SEGRETARIO GENERALE



